



DOCUMENTO ED EMENDAMENTI SU
A C5520

CONVERSIONE IN LEGGE DEL DECRETO LEGGE 10 OTTOBRE 2012 N. 174
RECANTE

***“disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali,
nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012.*”**

Audizione Commissione Bilancio e Affari Costituzionali
Camera dei Deputati
17 ottobre 2012

LE MODIFICHE AL TESTO UNICO IN MATERIA DI CONTROLLI ED INTRODUZIONE DEL FONDO PRE-DISSESTO

Le Province, come è ormai a tutti noto, sono state oggetto di un profondo e celere processo di riordino che ha preso avvio con il dl.201/11, successivamente modificato ed integrato dalle disposizioni contenute nell'art. 17 del decreto legge n.95/12 c.d. spending review. Entro la fine del mese di ottobre il Governo provvederà, con un proprio atto, a riordinare gli enti secondo le proposte avanzate dalle Regioni, sulla base delle considerazioni formulate all'interno dei Cal, e secondo i criteri adottati dal Governo con la deliberazione del 20 luglio scorso.

Il decreto in esame interviene in maniera puntuale sul sistema dei controlli interni sia delle Regioni che degli enti locali. Per quanto concerne gli enti locali, si modifica il TUEL, introducendo obblighi di trasparenza delle spese dell'ente, blindando il responsabile del servizio finanziario, sottraendolo di fatto all'autonomia organizzativa dell'ente riconducendolo sotto il controllo della Ragioneria Generale dello Stato, aggravando tutti i procedimenti relativi alla formazione degli atti ingessando l'ordinaria gestione amministrativa e contabile, e rafforzando in maniera considerevole il ruolo della Corte dei conti, che diventa soggetto responsabile dei controlli preventivi di legittimità, snaturando le modalità ed i contenuti collaborativi già previsti dalla disciplina vigente, venendo accentuati i controlli di natura ispettiva anche con strumenti di dubbia conformità e legittimità rispetto al quadro costituzionale.

Viene altresì modificata la disciplina del fondo di riserva e dell'avanzo di amministrazione e si incrementano le funzioni e i poteri dell'organo di revisione.

Viene prevista (art. 243 bis del TUEL) una nuova procedura per consentire agli enti che si trovino in condizioni di squilibrio strutturale di bilancio di procedere ad un riequilibrio finanziario pluriennale. Viene pertanto creato (art. 243 ter del TUEL) il fondo di rotazione per assicurare la stabilità finanziaria degli enti locali che hanno deliberato la procedura di riequilibrio finanziario, quasi una sorta di procedura di pre-dissesto.

Tale fondo viene dotato di 30 milioni di euro per l'anno 2012, 100 per il 2013 e 200 per ciascuno degli anni dal 2014 al 2020.

GLI INTERVENTI DI CARATTERE FINANZIARIO

Il decreto legge opera una importante rivisitazione delle riduzioni di risorse spettanti ai Comuni, come originariamente previsto dal decreto legge n.95/12, di fatto non operando il taglio dei 500 milioni, ma trasformando tale riduzione in estinzione anticipata del debito. Analoga disposizione non viene invece prevista per le Province nonostante la evidente sperequazione del contributo richiesto come più avanti specificato.

Le disposizioni di carattere finanziario sono infatti, evidentemente, quelle che maggiormente suscitano perplessità e che si ritiene debbano essere fortemente modificate.

In tale senso appare opportuno operare una sintetica ricognizione della situazione finanziaria delle Province, già ampiamente e abbondantemente rappresentata dall'UPI ai Ministeri dell'Economia e dell'Interno, in sede tecnica ed in sede politica, già all'indomani dell'approvazione, da parte del Consiglio dei Ministri, del decreto legge n.95/12.

Successivamente al varo del decreto legge n. 95/12 c.d. Spending review infatti l'UPI ebbe modo di sollecitare l'attenzione del Parlamento, ed in particolare delle Commissioni Bilancio di Camera e Senato, sull'entità complessiva della manovra posta in carico al comparto Province: 500 milioni per il 2012 e 1000 miliardi a partire dal 2013, una somma innanzitutto spropositata non solo per il complessivo bilancio di tutte le province, ma vistosamente iniqua se raffrontata al taglio originariamente previsto (e ora praticamente eliminato) per i Comuni:

	CONSUMI INTERMEDI 2011	SPESA CORRENTE 2011
COMUNI	25.896.336.502	51.744.562.572,78
PROVINCE	3.788.071.881	8.454.113.631,52

I consumi intermedi delle province sono pari ad 1/7 rispetto a quelli dei comuni, e le spese correnti sono 1/6. Ci si chiede con quale *ratio* sia stato previsto che il taglio di 500 milioni di euro per il 2012 potesse essere uguale per comuni e province (salvo essere poi successivamente superato solo per i comuni).

Fortissime criticità sono state poi rappresentate in ordine alla metodologia con la quale sono stati individuate le "spese aggredibili": i consumi intermedi (intesi come intervento 2,3 e 4 della spesa corrente) racchiudono al loro interno anche le spese sostenute dalle Province per funzioni delegate, in particolar modo il trasporto pubblico locale, la formazione professionale nonché la gestione e smaltimento rifiuti per le Province della Campania. Si tratta dunque di voci incompressibili per definizione essendo tali funzioni finanziate in entrate dalle Regioni (per tpl e formazione professionale) ovvero assegnate con legge statale alle Province (per quanto riguarda la gestione rifiuti). Si sottolinea che questi sono grossolanamente definiti consumi intermedi, ma in realtà sono servizi e beni finali destinati alle collettività.

Si evidenzia inoltre come nei consumi intermedi non sia ricompreso l'intervento 5 della spesa, relativo ai trasferimenti correnti ad enti, istituzioni, società ed altri soggetti. Tale scelta assume aspetti contraddittori sia rispetto ad una equa ripartizione dei tagli, sia relativamente alla riqualificazione della spesa pubblica. Ed ancor più, in questa ottica, appare singolare come non sia stata considerata la spesa di personale (intervento 1) e la

relativa incidenza sulla spesa corrente complessiva, in aperta contraddizione con tutte le politiche di contingentamento della spesa per il personale.

In diverse occasioni istituzionali tali forti perplessità sono state rappresentate dall'UPI, unitamente alla insostenibilità del taglio che addirittura nel disegno di legge di stabilità sono state aggravate di altri 200 milioni dal 2013, portando ad una riduzione complessiva a carico delle Province di ben 1,2 miliardi!

Proprio per meglio supportare questo, l'UPI ha condotto una indagine tra le Province italiane, per verificare la situazione e la previsione di bilancio a fronte dei tagli operati secondo il criterio dei consumi intermedi, così come previsto dal comma 7, art. 16 del decreto legge spending review.

A 103 Province monitorate (le Province del Friuli non sono interessate dai tagli in maniera diretta ex art. 16, comma 7 del decreto) attraverso un questionario somministrato nel mese di settembre, è stato chiesto di valutare la propria situazione finanziaria, in termini di equilibrio di bilancio ed anche in ordine alla concreta possibilità di conseguire gli obiettivi di patto di stabilità interno, sulla scorta dell'ipotesi di taglio secondo il criterio introdotto dal Commissario Bondi, in assenza di risorse provenienti dal patto di stabilità verticale e orizzontale predisposto dalle Regioni. In questo senso, infatti, giova ricordare che il decreto legge n. 16/12 ha incentivato il patto regionale verticale per i soli comuni, mettendo a disposizione delle Regioni ben 800 milioni di euro, esaurendo di fatto ogni possibile ulteriore spazio finanziario che le regioni potenzialmente possono mettere a disposizione delle Province.

Gli esiti di tale monitoraggio sono stati assai allarmanti: su 82 Province 19 hanno dichiarato di non riuscire a mantenere gli equilibri di bilancio, salvo la possibilità di utilizzare una rilevante parte di avanzo libero disponibile, altrimenti destinabile a riduzione del debito ovvero allo sviluppo economico attraverso investimenti; più della metà hanno dichiarato di non riuscire a rispettare il patto per il 2012 con uno sforamento previsto pari a circa 500 milioni (anche a causa dell'applicazione dell'avanzo ai fini del riequilibrio).

70 Province hanno dichiarato di aver bloccato fin dal primo semestre 2012 i pagamenti di parte capitale ai fini del rispetto del patto (che tradotto in economia reale significa ritardo dei pagamenti alle imprese, con conseguente rischio di fallimento, nonché mancato pagamento di IVA e dunque mancato incasso da parte dell'erario).

Il monitoraggio ha riguardato anche la situazione degli equilibri per il 2013 nonché il peggioramento degli obiettivi di patto, ma entrare analiticamente nelle risposte appare superfluo, visti e considerati i dati forniti relativi all'anno in corso.

I numeri possono parlare da soli:

	consumi intermedi lordi interventi 2, 3 e 4	taglio 2012	taglio 2013	taglio 2013 come da ddl stabilità
NAPOLI	346.156.880	45.690.379	91.380.758	109.656.910
ROMA	211.453.586	27.910.451	55.820.901	66.985.081
TORINO	198.958.566	26.261.192	52.522.384	63.026.861
MILANO	147.384.682	19.453.786	38.907.573	46.689.087
SALERNO	112.654.456	14.869.630	29.739.260	35.687.112
CASERTA	103.322.627	13.637.892	27.275.783	32.730.940
FIRENZE	96.494.880	12.736.675	25.473.350	30.568.020
GENOVA	85.217.604	11.248.150	22.496.301	26.995.561
I BARI	73.449.567	9.694.849	19.389.697	23.267.637
BRESCIA	72.767.118	9.604.770	19.209.540	23.051.448
POTENZA	62.363.770	8.231.598	16.463.196	19.755.835
BERGAMO	53.707.917	7.089.084	14.178.167	17.013.801
PADOVA	50.257.349	6.633.632	13.267.264	15.920.717
VERONA	49.340.798	6.512.653	13.025.307	15.630.368
CATANIA	48.294.351	6.374.529	12.749.059	15.298.870

E' evidente che ciò comporterà, se i tagli non verranno ridotti, ad una generalizzata situazione di disequilibrio dei bilanci, ad un progressivo sfioramento del patto di stabilità per le Province già rispetto agli obiettivi del 2012 e dunque all'avvio di una fase di pre-dissesto.

E' di tutta evidenza, dunque, che le politiche finanziarie a carico delle Province, determinate con le ultime manovre (decreto legge 78/10 e dl 201/12 fino al dl 95/12) hanno gravemente compromesso gli equilibri finanziari degli enti.

Di tale situazione, più e più volte rappresentata nelle sedi istituzionali (e totalmente sottovalutata da Governo e Parlamento) occorre prendere atto per introdurre, in occasione della conversione del decreto oggetto di analisi nel presente documento, tutte le possibili modifiche volte a garantire la sostenibilità delle ordinarie attività delle Province, soprattutto in una fase istituzionale assai delicata quale quella odierna, che vede il Governo impegnato in una serie di interventi normativi destinati a mutare profondamente l'assetto amministrativo del Paese in un lasso temporale probabilmente assai ridotto e dunque foriero di grandissima incertezza politico-amministrativa.

L'intendimento dell'UPI è quello di accompagnare il processo di riordino, a patto che questo processo venga reso effettivamente sostenibile da un punto di vista finanziario dal Governo e dal Parlamento, altrimenti si rischia procedere ad accorpamenti e ridefinizione di realtà amministrative di fatto agonizzanti sul piano economico.

Occorre tenere in debito conto, soprattutto per una adeguata e veritiera rappresentazione, soprattutto nelle sedi comunitarie, della rischiosa situazione in ordine allo sfioramento di un intero comparto di governo locale rispetto agli obiettivi assegnati, e non per cattiva gestione del singolo ente, ma per un carico di riduzione di risorse sproporzionato e che va

ad intaccare, si badi bene, non le risorse erariali destinate alle Province, bensì i tributi provinciali propri, che andrebbero a confluire nel bilancio erariale, in chiara contraddizione con l'art. 119 della Costituzione, senza contare lo scardinamento complessivo del federalismo fiscale (ad oggi tuttora vigente) previsto dalla legge delega n.42/09 e i successivi decreti legislativi attuativi.

In mancanza di modifiche sostanziali ai tagli lineare alle Province operati dal dl 95/12 è chiaro che la responsabilità del mancato rispetto del patto di stabilità e del dissesto di molte Province dovrà essere addebitata soltanto al Governo. Ciò sarà fatto valere in tutte le sedi istituzionali e legali.

In estrema sintesi, le principali criticità che si vogliono rappresentare attengono i seguenti aspetti:

- sostenibilità degli equilibri di bilancio
- sostenibilità degli obiettivi di patto di stabilità interno
- adeguatezza delle risorse per le funzioni proprie delle Province
- intollerabile acquisizione, da parte dell'erario, del gettito di tributi propri provinciali

EMENDAMENTO

Art. 1 (Rafforzamento della partecipazione della Corte dei Conti al controllo sulla gestione finanziaria degli enti territoriali)

Al comma 8 sostituire le parole “la sana gestione finanziaria degli enti” con le seguenti “gli equilibri finanziari attuali e futuri dell’ente”

Al comma 9 eliminare le parole “di violazione di norme finalizzate a garantire la sana gestione finanziaria”

MOTIVAZIONI

L'emendamento intende finalizzare l'intervento della Corte dei Conti in caso di irregolarità e pregiudizio in ordine agli equilibri finanziari e non ad un situazione più generale e indefinita di “sana gestione finanziaria”

EMENDAMENTO

Art. 3 (Rafforzamento dei controlli in materia di enti locali)

Al comma 1 lettera c)
Eliminare l'intera lettera c)

MOTIVAZIONE

La previsione di una diretta dipendenza del responsabile del servizio finanziario dell'ente dal Ministero dell'Economia e delle Finanze appare una eccessiva ingerenza rispetto all'autonomia gestionale ed amministrativa dell'ente.

EMENDAMENTO

Art. 3 (Rafforzamento dei controlli in materia di enti locali)

Al comma 1 lettera d) (PRINCIPALE)

All'articolo 147-bis eliminare i commi 2 e 3

Al comma 1 lettera d) (SUBORDINATA)

All'art .147 bis comma 2 eliminare le parole “sotto la direzione del segretario”; eliminare l'ultimo capoverso

MOTIVAZIONE

Non si rinviene ragione di introdurre un ulteriore controllo successivo che appare ultroneo ed inefficace rispetto ad un sistema di controlli già esistente e diffuso nell'ente che fa capo alla responsabilità delle figure apicali, ed esistendo i controlli esterni.

EMENDAMENTO

Art. 3 (Rafforzamento dei controlli in materia di enti locali)

Al comma 1 lettera d)

Art. 147 quater, comma 4, eliminare le parole “secondo la competenza economica”

MOTIVAZIONE

L'emendamento si giustifica in quanto si dovrà applicare l'apposito principio sul bilancio consolidato che dovrà essere approvato in adozione dei contenuti previsti dal dlgs. 118/11

EMENDAMENTO

Art. 3 (Rafforzamento dei controlli in materia di enti locali)

Al comma 1 lettera e)

Art. 148 comma 1 eliminare le parole “nonché il piano esecutivo di gestione, i regolamenti e gli atti di programmazione e pianificazione degli enti locali”;

Art. 148 comma 1 eliminare l'intero capoverso da “per i medesimi controlli” fino a “imposte sui redditi”

MOTIVAZIONE

Gli atti di autonoma determinazione degli enti non possono essere invasi dalla Corte dei Conti, né può essere considerato congruo l'utilizzo della Guardia di Finanza per l'esercizio delle funzioni di controllo ordinario.

EMENDAMENTO

Art. 3 (Rafforzamento dei controlli in materia di enti locali)

Al comma 1 lettera f) punto 1

Articolo 153 – eliminare le parole “e tenuto conto degli indirizzi della Ragioneria Generale dello Stato applicabili agli enti locali in materia di programmazione e gestione delle risorse pubbliche

MOTIVAZIONE

Non è compatibile con l'autonomia degli enti locali la presenza di indirizzi della RGS in materia di programmazione e gestione delle risorse pubbliche

EMENDAMENTO

Art. 3 (Rafforzamento dei controlli in materia di enti locali)

Al comma 1 lettera m)

Art. 234 – Eliminare l'intero comma 2-bis

MOTIVAZIONE

La nomina, da parte del Prefetto, di un presidente del collegio dei revisori , di concerto con i Ministeri dell'Interno e dell'Economia non appare assolutamente in linea con le prerogative di autonomia degli enti locali.

EMENDAMENTO

Art. 3 (Rafforzamento dei controlli in materia di enti locali)

Al comma 1 lettera r)

Art. 243 bis. Eliminare l'ultimo capoverso del comma 1

MOTIVAZIONE

Si ritiene un controsenso, proprio all'interno di un decreto che istituisce un fondo che sostanzialmente viene incontro alle esigenze di risanamento di enti in situazione finanziaria critica, impedire che a tale fondo possano accedere proprio quegli enti per i quali è stata accertata già una situazione di disagio da parte della sezione regionale della Corte dei Conti

EMENDAMENTO

Art. 3 (Rafforzamento dei controlli in materia di enti locali)

Al comma 1 lettera r)

All'articolo 243-bis comma 9, dopo le parole "dotazione organiche" aggiungere il seguente periodo: "la riduzione delle spese di personale può essere ottenuta anche attraverso l'immediata applicazione delle misure di cui all'art. 2, comma 11, lett. a) del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95 convertito con modificazioni dalla legge n. 135/12, ai lavoratori aventi i requisiti ivi previsti, in numero di unità non superiore al quindici per cento del personale in servizio." » "

MOTIVAZIONE

La disposizione consente di favorire l'esodo del personale in soprannumero ai limiti della pensione, a seguito della verifica delle dotazioni organiche di cui all'articolo 234, comma 1, del TUEL, senza attendere il DPCM previsto dall'art. 16, comma 8, del DL 95/12, per ottenere risparmi delle spese di personale previsti nella procedura di riequilibrio finanziario pluriennale.

EMENDAMENTO

Art. 3 (Rafforzamento dei controlli in materia di enti locali)

Al comma 1 lettera r)

Art. 243 quater: dopo la parola “composta” inserire le seguenti “oltre al rappresentante dell’ente” ed eliminare la parola “esclusivamente”.

MOTIVAZIONI

Appare quanto meno inopportuno che nella sottocommissione della Commissione di cui all’art. 155 , denominata Commissione per la stabilità finanziaria degli enti locali, non sia prevista la rappresentanza dell’ente locale oggetto di risanamento.

EMENDAMENTO

Art. 6 (Sviluppo degli strumenti di controllo della gestione finalizzati all'applicazione della revisione della spesa presso gli enti locali e ruolo della Corte dei Conti)

Sopprimere i commi 1 e 2

MOTIVAZIONE

La previsione dell'utilizzo dei Servizi Ispettivi di Finanza pubblica della RGS appaiono fortemente invasivi rispetto all'autonomia degli enti locali, soprattutto a fronte di una generica analisi in ordine alla "economicità e organizzazione e sostenibilità dei bilanci", che sono oggetto di autonome scelte dell'ente

EMENDAMENTO

Dopo l'art. 8 inserire il seguente

Articolo 8.bis
(disposizioni integrative e correttive per le Province)

1. Al primo capoverso del comma 7, art. 16 del decreto legge 6 luglio 2012 n. 95 convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012 n. 135, le parole "500 milioni" sono sostituite dalle parole "400 milioni". Alla copertura finanziaria dell'onere derivante da tale disposizione si provvede mediante versamento all'entrata del bilancio dello Stato di un importo pari a 100 milioni delle risorse disponibili sulla contabilità speciale 1778 "Agenzia delle Entrate-fondi di bilancio"
2. Al comma 13 bis, art. 17 del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95 convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n.135 eliminare il secondo periodo.
3. E' soppresso l'art. 4, comma 12bis del decreto legge 2 marzo 2012, n.16. All'art. 7 comma 2, lett a) del decreto legislativo 6 settembre 2011 n.149, dopo le parole "pari alla differenza tra il risultato registrato e l'obiettivo predeterminato" sono aggiunte le seguenti "e comunque per un importo non superiore al 3 per cento delle entrate correnti registrate nell'ultimo consuntivo"

MOTIVAZIONE:

Per le motivazioni indicate nel documento in premessa, stante l'insostenibilità dei tagli a carico del comparto Province, occorre ridurre di 100 milioni il taglio per il 2012 e garantire che i 100 milioni previsti dall'art. 17 del decreto spending review siano liberi nel loro utilizzo.

L'emendamento di cui al comma 3 si rende necessario in caso in cui non si intenda ridurre l'importo del taglio a carico delle Province, e dunque si rende necessario ripristinare, all'interno del quadro sanzionatorio degli enti che non rispettano il patto di stabilità interno, il limite del 3% delle entrate correnti relativamente alla riduzione del fondo sperimentale di riequilibrio o del fondo perequativo dovuta calcolando la differenza tra il risultato registrato e l'obiettivo programmatico predeterminato.

In caso contrario, i molti enti che saranno costretti, in considerazione del quadro finanziario determinato dalle ultime manovre finanziarie, aggravate dal presente provvedimento, a non rispettare i limiti imposti dal patto, andranno, in maniera praticamente automatica, al dissesto l'anno successivo.

EMENDAMENTO

Art. 9

(Ulteriori disposizioni in materia di verifica degli equilibri di bilancio degli enti locali, di modifiche della disciplina IPT e di differimento dei termini IMU)

Al comma 2, lettera a) dopo le parole “o intestatario del veicolo” aggiungere le seguenti “ovvero, nel caso di locazione finanziaria, inteso come soggetto locatario”.

Dopo il comma 2 aggiungere i seguenti:

2.bis. all’art. 56 del decreto legislativo 15 dicembre 1998, n.446 è apportata la seguente modificazione: dopo il comma 11 è inserito il seguente: “11.bis – il punto 2 della tabella allegata al dm 27/11/1998 n. 435 è abrogato”.

2.ter. Le province autonome di Trento e Bolzano e la Regione Valle d’Aosta assicurano, per l’anno 2012, un concorso alla finanza pubblica, in termini di saldo netto da finanziarie con un ulteriore contributo di 100 milioni di euro ripartito in misura proporzionale sulla base delle maggiori entrate (immatricolazioni), registrate nel 2012 rispetto all’anno 2011, rivenienti nei predetti territori dall’applicazione dell’imposta provinciale di trascrizione (IPT) di cui al decreto ministeriale 27 novembre 1998, n.435, relativa alla tariffa per gli atti soggetti ad IVA. Per l’anno 2012 il saldo obiettivo relativo al patto di stabilità interno per il comparto delle province è ridotto dell’importo di 100 milioni di euro.

2.quater. Con decreto del ministero dell’economia e delle finanze, d’intesa con la Conferenza Stato Città ed autonomie locali, si provvede alla ripartizione tra le province della riduzione del saldo obiettivo di cui sopra tenendo conto del minor gettito registrato nel 2012 rispetto all’anno 2011 e riveniente nei predetti enti dall’applicazione dell’imposta provinciale di trascrizione (IPT) di cui al decreto ministeriale 27 novembre 1998, n.435, relativa alla tariffa per gli atti soggetti ad IVA, in misura fissa in luogo della misura determinata secondo i criteri vigenti per gli atti non soggetti ad IVA .

MOTIVAZIONE

L’annosa questione dell’Imposta Provinciale di Trascrizione, collegata al mancato adeguamento delle Province a Statuto Speciale Trento, Bolzano ed Aosta, in ordine alla eliminazione della tariffa fissa per gli atti soggetti ad IVA, ha generato una fortissima migrazione delle società di noleggio e leasing verso quei territori che, in virtù della garanzia costituzionale dei loro statuti, ritengono di poter derogare alla norma statale. Con questi emendamenti da un lato si specifica che l’imposta deve essere versata nella Provincia di residenza del locatario e non del locatore, si elimina l’aggancio normativo

della tariffa fissa ancora presente nella tabella del decreto ministeriale n. 435/98, e si prevede infine una procedura di recupero di tale maggior gettito da parte del Ministero dell'Economia a valere sulle maggiori risorse incassate dalle Province delle Regioni a Statuto Speciale a fronte di questa sorta di dumping fiscale.

L'emendamento consente, qualora non fosse possibile un recupero diretto delle risorse, una rimodulazione degli obiettivi del patto di stabilità interno per le Province che sono state maggiormente danneggiate dalle procedure di dumping fiscale.

Si sottolinea che nel 2012 le immatricolazioni per atti soggetti ad IVA registrati nelle Province Autonome di Trento Bolzano ed Aosta hanno prodotto un minor gettito per il restante comparto delle Province stimabile in oltre 100 milioni di euro in termini di IPT e imposta Rcauto.

Alcuni dati

L'analisi si riferisce ai dati relativi al settore del noleggio, considerando il complesso delle immatricolazioni degli atti soggetti ad IVA il dato complessivo è destinato ad aumentare.:

NOLEGGI	GEN SETT 2011	GEN SETT 2012	SCOSTAMENTO FORMALITA'	SCOSTAMENTO %
ROMA	141.792	21.685	- 120.107	-85%
TRENTO	427	66.304	65.877	15428%
BOLZANO	132	66.654	66.522	50395%
AOSTA	6.813	30.685	23.872	350%
TORINO	376	581	205	55%
MILANO	18.066	8.620	- 9.446	-52%
FIRENZE	37.676	1.328	- 36.348	-96%
totale	205.282	195.857		

Periodo	Totale maggiori immatricolazioni Trento Bolzano Aosta	Imposta fissa 150,81	Minor gettito IPT Province Imposta proporzionale € .380 (ipotesi 80KW)	Minor gettito RCAUTO Province € .500 * 12,5% imposta € . 63	Totale Minor gettito Province 2012
genn/sett	156.271,00	23.567.229,51	59.382.980,00	9.845.073,00	69.228.053,00
proiezione 31/12	256.000,00	38.607.360,00	97.280.000,00	16.128.000,00	113.408.000,00

EMENDAMENTO

Dopo l'art. 9 inserire il seguente

9-bis (Disciplina dell'addizionale provinciale al tributo ambientale – Tares)

1. Dopo il comma 28 dell'articolo 14 del decreto legge 6 dicembre 2011 n. 201, convertito nella legge 22 dicembre 2011, n. 214 aggiungere i seguenti :

28 – bis. I comuni riscuotono il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui al comma 28 contestualmente al tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES), di cui al comma 1 e devono riversare quanto riscosso nel conto di tesoreria di ciascuna Provincia destinataria in quattro rate trimestrali. Le somme incassate in ciascun trimestre sono versate direttamente alla tesoreria della Provincia in quattro rate da riversarsi entro i mesi di aprile, luglio, ottobre e gennaio. Ciascun versamento deve comprendere tutti gli importi riscossi, nonché le quote di tributo provinciale incassate in relazione all'attività di accertamento esperita dai comuni ai fini della riscossione di imposte, tariffe e tributi relativi ad anni precedenti che costituiscono base imponibile per il computo del suddetto tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente.

28 – ter. Al comune spetta una commissione, posta a carico della Provincia impositrice del tributo ambientale, nella misura dello 0,30% delle somme riscosse e riversate alla Provincia, senza importi minimi e massimi; nessuna commissione è dovuta per attività o spese sostenute ai fini del rimborso o del recupero (anche in contenzioso) del tributo provinciale; il Comune trattiene direttamente la commissione in sede di effettuazione di ciascun versamento trimestrale.

Al fine di consentire alla Provincia il riscontro sui versamenti ricevuti, il Comune deve compilare e inviare alla Provincia, contestualmente all'effettuazione dei singoli versamenti trimestrali un prospetto, sottoscritto dal funzionario responsabile ai sensi del comma 35, contenente le informazioni di dettaglio relative al versamento effettuato, con separata evidenza delle commissioni trattenute e dei versamenti relativi ad annualità precedenti, ed eventuali rettifiche degli importi.

28 – quater. il Comune, ai fini della riscossione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente, assume la qualità di agente contabile e come tale deve presentare alla Provincia entro il 31 gennaio di ogni anno, ai sensi dell'articolo 93 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il proprio rendiconto di gestione relativo all'anno precedente, al fine di consentire la parificazione generale delle somme riversate alla Provincia a titolo di tributo ambientale per l'anno precedente.”

28 – quinquies. le disposizioni dei commi 28-bis, 28-ter e 28-quater si applicano, per quanto compatibili, anche agli eventuali soggetti terzi che per effetto delle scelte organizzative comunali risultino affidatari del servizio di gestione e/o riscossione del tributo di cui al presente articolo e dei conseguenti obblighi inerenti il tributo provinciale per

l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente.”

MOTIVAZIONE

Il comma 28 dell'articolo 14 del decreto legge 6 dicembre 2011 n. 2011, convertito nella legge 22 dicembre 2011, n. 214 (Decreto Salva Italia) dispone: “È fatta salva l'applicazione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504. Il tributo provinciale, commisurato alla superficie dei locali ed aree assoggettabili a tributo, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla provincia sull'importo del tributo, esclusa la maggiorazione di cui al comma 13.

Il comma 35 dell'articolo 14 del medesimo decreto prevede che il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, è versato esclusivamente al comune.

L'articolo 7, comma 2, lettera gg ter del decreto legge 13 maggio 2011, n.70, convertito nella legge 12 luglio 2011 n. 106, stabilisce che a decorrere dal 1 gennaio 2012 (termine prorogato al 1 gennaio 2013) la società Equitalia Spa deve cessare di effettuare le attività di accertamento, liquidazione e riscossione, spontanea e coattiva, delle entrate, tributarie o patrimoniali, dei comuni e delle società da essi partecipate

Deve innanzitutto essere chiaro che i comuni riscuotono il tributo provinciale insieme al tributo comunale, nulla modificandosi rispetto alla situazione attuale relativa alla tassa/tariffa rifiuti, applicando, per il relativo calcolo, la percentuale deliberata da ciascuna provincia all'importo del tributo comunale.

Inoltre, che a partire dal luglio 2013 i comuni non potranno più ricorrere ad Equitalia per il servizio di riscossione della nuova tares, e del collegato tributo ambientale, ma dovranno gestirlo direttamente attraverso i propri uffici.

In mancanza di disposizioni uniformi per il riversamento del tributo ambientale alle Province, ogni comune potrebbe adottare comportamenti diversi e non necessariamente idonei a garantire continuità di incasso per le province. Attualmente, la gran parte dei comuni si avvale del sistema Equitalia, che è obbligata ad effettuare ogni dieci giorni il riversamento di quanto introitato.

Una volta che i comuni saranno passati in gestione diretta – in assenza di previsione normativa - le province correranno il rischio di veder allungare in maniera anche consistente i tempi di incasso del proprio tributo, accessorio a quello comunale, senza possibilità di computare previsioni di bilancio attendibili per tale posta in entrata.

Si rende necessario, quindi, chiarire che sono i comuni che riscuotono il tributo provinciale nonché prevedere delle scadenze specifiche per i relativi riversamenti alle province, definendo altresì a livello normativo sia il compenso spettante ai comuni per tale attività che il loro ruolo di agenti contabili nella riscossione del tributo ambientale.

EMENDAMENTO

Dopo l'art. 9 bis inserire il seguente

9.ter (Disposizioni sul personale in vista del riordino delle Province)

All'art. 16, comma 9, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito in legge 7 agosto 2012, n.135, è aggiunto il seguente periodo: "In vista del riordino previsto dall'articolo 17 le Province rivedono le loro dotazioni organiche e adottano le misure di gestione delle eventuali situazioni di soprannumero di cui all'articolo 2, comma 11 e seguenti".

MOTIVAZIONE

La disposizione consente di favorire l'esodo del personale in soprannumero a seguito di una verifica delle dotazioni organiche delle attuali Province in vista del loro riordino secondo le modalità stabilite dall'articolo 17 del dl 95/12